

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993, n. 706.

Istituzione Monumento Naturale denominato PAN DI ZUCCHERO Faraglioni di MASUA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989 n. 31 e in particolare l'art. 23 e seguenti;

Vista altresì la legge del 6 dicembre 1991 n. 394;

Considerato che nel Comune di Iglesias in Provincia di Cagliari in località Pan di Zucchero sono siti il bene "Pan di Zucchero" contraddistinto in catasto al foglio 15 mappale 2, e i beni Faraglioni denominati "Il Morto e S'Agusteri", contraddistinti in catasto al foglio 18 mappali 212 e 284, per una superficie totale di 3.72 Ha, beni che presentano tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Iglesias ed è di proprietà demaniale;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche; non è rigenerabile, ha valore scientifico biologico, estetico, paesaggistico, di grandiosità, rarità, rappresentatività, specificità, e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 1 alla L.R. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno a detti beni un'area di rispetto Sl di 8,24 Ha complessivi, di cui 4,16 per il Pan di Zucchero, contraddistinti in catasto al foglio 15 mappali 4 parte e 83 parte più 33,87 Ha nel tratto di mare fra il bene e la costa, e 4,08 Ha per i Faraglioni del Morto e di S'Agusteri contraddistinti in catasto al foglio 16 mappale 354 parte, più 22,46 Ha in mare fra i beni e la costa, al fine di non alterare il valore naturalistico del

monumento, la sua visibilità e ogni altro godimento collettivo del bene, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che in detta area insiste un vincolo paesaggistico ex Legge n. 1487/39 e ex Legge n. 431/85;

Sentiti il Comune di Iglesias, la Comunità Montana n. 19, la Provincia di Cagliari;

Decreta:

Art. 1

I beni denominati Pan di Zucchero di Masua, contraddistinto in catasto al foglio 15, mappale 2, e i Faraglioni, contraddistinti in catasto al foglio 18, mapp. 212 - Il Morto - e 284 - S'Agusteri -, della superficie di 15 Ha, beni siti nel Comune di Iglesias indicati nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, sono istituiti Monumento Naturale ai sensi della L.R. n. 31/89 e, pertanto, sono sottoposti a tutte le norme contenute nella succitata legge:

Art. 2

A tale fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 alle seguenti e particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di raccogliere fossili e minerali;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Art. 3.

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto di Ha 8,24 più 56,33 in mare, contraddistinti in catasto al foglio 15 mappali 4 parte e 83 parte più 33,87 Ha nel tratto di mare fra il bene e la costa, e 4,08 Ha per i Faraglioni del Morto e di S'Agusteri contraddistinti in catasto al foglio 16 mappale 354 parte, più 22,46 Ha in mare fra i beni e la costa. L'area di rispetto è indicata con tratteggio nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Tutta l'area di rispetto di Ha 8,24 più 56,33 Ha in mare si sottopone alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è fatto divieto di aprire nuove strade carrabili;
- b) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non previsti dai piani e programmi regionali.

Art. 5

In tutta l'area di rispetto inoltre si precludono:

- a) la pesca dei soli molluschi e frutti di mare;
- b) lo smantellamento di rocce dei monumenti;
- c) l'asportazione e/o il danneggiamento di forme viventi (flora e fauna) anche dai fondali;
- d) le scritte;
- e) l'ancoraggio per un raggio di 100 m. dai monumenti.

Art. 6

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) attività educativa
- b) attività ricreativa
- c) attività scientifica, quali le ricerche geologiche e biologiche subaeree e subacquee.

Art. 7

La conservazione e valorizzazione del Monumento naturale è affidata alla Comunità Montana n. 19.

Art. 18


Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 9

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 19 di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 della Legge regionale 31/89.

Cagliari, li 29 aprile 1993

Sanna



IDENTIFICAZIONE STUDIO E PERIMETRIZZAZIONE  
DEI MONUMENTI NATURALI (LEGGE RAS 31/88)

MONUMERO S.I.  
PABBI DI ZUCCHERU  
E FARAGIONI DI FLAMINIA  
DI  
DETTAGLIO CATASTALI

Scala 1:1000

Prodotto da MURSA

Prodotto da MURSA

Servizio Regionale del Territorio - Cagliari

AMENTO NATURALE N. 1 PAN DI ZUCCHERO E FRAGLIONI DI MASUA  
P. 232 I NE NEBIDA

